

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
LECCE, 6-7-8 OTTOBRE 2022**

**MOZIONE SULLA MODIFICA DELLA LEGGE
PROFESSIONALE FORENSE N. 247/2012 E AL TESTO DEL
REGOLAMENTO CNF 21.02.2014, N. 2 CHE DICHIARA IL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN MERITO
ALL'INTRODUZIONE DELLA RIABILITAZIONE DISCIPLINARE
NELL'AMBITO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

Predisposta

dagli Avv.ti Elisabetta Brusa, Laura Lanzini ed Enrica

Michela Malberti

Presentata

da Avv. Elisabetta Brusa

Considerato:

- Che il nuovo impianto disciplinare voluto dalla Legge professionale 247/2012 ha manifestato, nella sua attuazione, alcune criticità sia sotto il profilo del procedimento in senso stretto sia sotto il profilo di funzionamento dell'organo del Consiglio di Disciplina Distrettuale;
- che fermo l'impianto costruito dalla Legge professionale 247/2012 sarebbe necessario intervenire, oltre che sul Regolamento n. 2/2014, anche sulla normativa primaria con modifiche mirate e comunque apportare alcuni indispensabili correttivi;

- che il diritto positivo non contempla alcuna ipotesi di riabilitazione nell'ambito delle sanzioni disciplinari;
- l'unico caso in cui la riabilitazione compare nell'ordinamento disciplinare forense è rappresentato dall'istituto della radiazione, nel quale, ai fine di ottenere la reinscrizione nell'albo, l'avvocato radiato deve avere ottenuto la riabilitazione in sede penale;
- che la riabilitazione penale consente solo la reinscrizione nell'albo e non comporta alcuna riabilitazione disciplinare;
- che la mancata riabilitazione disciplinare fa conseguire l'impossibilità di iscrizione del difensore negli elenchi dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- che in considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, si ritiene che tale divieto legislativo debba essere rivisitato allo scopo di attenuare il rigore, con l'introduzione di correttivi idonei in funzione sia dell'entità della sanzione che del periodo trascorso dalla stessa, senza ulteriori rilievi disciplinari al fine di poter essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione;

Si propone pertanto l'inserimento, **nell'art. 53 L. 247/2012** , come di seguito indicato:

TESTO ATTUALE

Art. 53 Sanzioni

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta

altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

TESTO EMENDATO

Art. 53 Sanzioni

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

5. La riabilitazione dichiara cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente:

- un anno dall'esecuzione per il caso dell'avvertimento;

- due anni dall'esecuzione per il caso della censura;

- tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione

Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari loro irrogate mediante

istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina Distrettuale competente decorsi i tempi prescritti dal presente articolo.

In caso di accoglimento dell'istanza cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

E di conseguenza si propone la **modifica dell'art. 30 Regolamento n. 2/2014** nei seguenti termini:

TESTO ATTUALE

Art. 30 Sanzioni disciplinari

1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

5. Il professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.

TESTO EMENDATO

Art. 30 Sanzioni disciplinari

1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

5. Il professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.

6. La riabilitazione dichiara cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente:

- un anno dall'esecuzione per il caso dell'avvertimento;*
- due anni dall'esecuzione per il caso della censura;*
- tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione*

Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina Distrettuale competente decorsi i tempi prescritti dal presente articolo.

In caso di accoglimento dell'istanza cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.